

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente disegno di legge è finalizzato a definire le modalità di pianificazione delle politiche regionali in materia di famiglia nell'ambito della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*).

Il disegno di legge si compone di quattro Capi.

Al Capo I, composto dal solo **articolo 1**, sono enunciati i principi e le finalità del disegno di legge, come sopra specificati.

Al Capo II, che si compone degli articoli da 2 a 6, vi sono le modifiche alla legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (*Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328*), necessarie per aggiungere, come detto, la famiglia tra i soggetti del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

In particolare, l'**articolo 2**, prevede la possibilità per la Regione di promuovere la realizzazione dei programmi speciali di intervento sociale di interesse regionale, con caratteristiche di sperimentazione innovativa.

L'**articolo 3** inserisce l'articolo 12-bis alla legge regionale 11/2007 attribuendo alle famiglie un ruolo e un coinvolgimento fondamentale nell'ambito dell'organizzazione degli interventi e dei servizi sociali.

L'**articolo 4** definisce, nell'ambito degli strumenti di attuazione delle politiche sociali, i programmi speciali di intervento sociale finalizzati alla soluzione di particolari problematiche sociali o alla qualificazione di specifiche aree del territorio regionale anche attraverso la cooperazione tra soggetti pubblici e privati.

L'**articolo 5** del disegno di legge introduce il Titolo III-bis alla legge regionale 11/2007 interamente dedicato alle politiche per la famiglia perseguite attraverso la sistematizzazione di una serie di interventi tesi a rimuovere quegli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono il pieno realizzarsi delle funzioni sociali della famiglia.

In particolare, si introduce anche il cosiddetto "Fattore Famiglia" quale strumento integrativo che punta a garantire condizioni migliorative nell'accesso a prestazioni pubbliche per specifiche tipologie di famiglie con elevati carichi di cura, volto a migliorare la capacità di misurare adeguatamente la situazione economica di un nucleo familiare, sulla base dei criteri e delle modalità attuative stabiliti dalla Giunta regionale.

Si incentivano le politiche volte a facilitare l'accesso ai servizi per la prima infanzia (asili nido), promuovendo la realizzazione, la gestione e la qualificazione dei servizi educativi pubblici e privati. Si prevede, inoltre, la promozione delle iniziative di conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi dei servizi e i tempi di lavoro e ogni altra iniziativa volta ad armonizzare i tempi delle città con i tempi di cura della famiglia e la promozione e il sostegno dell'associazionismo familiare che sta acquisendo sempre più visibilità sociale.

Inoltre, viene istituito un Osservatorio regionale per la natalità e la famiglia con funzioni di supporto alla programmazione e di monitoraggio dell'attuazione delle misure adottate a sostegno della natalità e della famiglia.

Con l'**articolo 6** si provvede a ridefinire la rubrica e ad adeguare l'articolo 28 della legge regionale 11/2007 per renderlo coerente con le modifiche introdotte.

Il Capo III del disegno di legge prevede ulteriori disposizioni a sostegno della famiglia e della genitorialità, e si compone degli articoli 7 e 8.

L'**articolo 7** prevede la cosiddetta "Valutazione di impatto familiare" come uno strumento per orientare le politiche familiari previste in ogni settore, secondo criteri di differenziazione e di proporzionalità in rapporto alla composizione del nucleo familiare e alla sua condizione economica,

stabilendo che la Giunta regionale stabilisca i criteri e le modalità per una valutazione qualitativa e quantitativa (sul breve, medio e lungo periodo) degli effetti delle attività svolte sulla comunità territoriale di riferimento rispetto alle politiche perseguite in ambito di sostegno della famiglia e della natalità; mentre l'**articolo 8** intende dare tutela concreta al superiore interesse dei figli minori in caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità, vale a dire, garantire la presenza di entrambi i genitori nella vita del figlio, in modo che possa instaurare solide relazioni affettive con entrambi, i quali, da parte loro, hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione.

Il Capo IV contiene le disposizioni finali che consistono nella disposizione di invarianza finanziaria (**articolo 9**) e nell'entrata in vigore (**articolo 10**).

## **RELAZIONE TECNICA FINANZIARIA**

Il disegno di legge introduce, in particolare al Capo II, modifiche legislative intervenendo sulla legge regionale 11 del 2007, inserendo, in particolare, una disciplina maggiormente analitica delle iniziative e degli strumenti di sostegno delle politiche familiari al fine di un migliore coordinamento degli interventi in materia.

La Regione, infatti, già realizza interventi a sostegno della famiglia e della genitorialità, attraverso la ripartizione ed erogazione di risorse dedicate, sia attraverso il piano sociale regionale che attraverso specifiche delibere di Giunta.

Per le politiche rivolte alla famiglia, sono previsti Fondi regionali sia di cofinanziamento ai Fondi nazionali (Fondo Sociale Regionale ex art. 50 L.R. 11/2007), sia di carattere dedicato per il finanziamento di specifiche iniziative, quali a titolo esemplificativo il sostegno ai nuclei familiari con minori ricoverati, nonché le iniziative per il sostegno psicologico dell'infanzia e dell'adolescenza.

Inoltre la Regione provvede al coordinamento di misure sostenute attraverso le risorse provenienti dal Fondo Povertà – Quota servizi e dal Fondo Nazionale Politiche Sociali (L. n. 328/2000), dal Fondo SIEI ( D.lgs 13 aprile 2017, n. 65) in relazione alle iniziative a supporto dei nidi e dei micro-nidi, dal Fondo Intese per le politiche per la famiglia ( legge 4 agosto 2006, n. 248) e dai Fondi per le pari opportunità ( legge 15 ottobre 2013, n. 119).

Alle azioni sistematizzate e coordinate nel disegno di legge si provvede entro i limiti degli stanziamenti annuali di bilancio a valere sulla Missioni 12, Programmi 1, 5, 6 e 7, Titolo 1 e 2 del Bilancio regionale.

Al Capo III, si introducono ulteriori misure, quali la Valutazione di impatto familiare e la tutela del principio della bigenitorialità, recanti adempimenti privi di effetti finanziari.